

N. 155

seduta del 03/06/2003

OGGETTO: Approvazione della Convenzione tra il Comune di Sesto San Giovanni e la Società Edison S.p.a. per l'esecuzione di servizi di trasporto finalizzati.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione del Direttore del Settore Affari Istituzionali, che si intende parte integrante del presente atto;

Viste le proprie deliberazioni n. 280 del 5/11/02 e n. 302 del 29/11/02;

Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18/8/00;

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

Di approvare la Convenzione tra il Comune di Sesto San Giovanni e la Società Edison S.p.a. per l'esecuzione di servizi di trasporto finalizzati con i relativi allegati.

RELAZIONE

La Società Edison S.p.a. nell'ambito di un proprio piano strategico di sviluppo aziendale, ha avviato un programma di valorizzazione dell'insediamento di Sesto San Giovanni, Viale Italia 590/592, realizzandovi nuovi uffici destinati alla gestione delle proprie attività e trasferendo presso questi uffici personale già impiegato in altre sedi.

Pertanto la Società Edison S.p.a. al fine di consentire il raggiungimento da parte del personale distaccato presso gli uffici della nuova sede, con nota del 30/10/02 ha chiesto al Comune di Sesto San Giovanni la possibilità di istituire con decorrenza 1/12/02 un servizio dedicato al trasporto dei dipendenti Edison S.p.a. e Società collegate.

Il Comune di Sesto San Giovanni nell'ambito della propria politica tesa a favorire lo sviluppo e l'insediamento sul territorio di nuove attività imprenditoriali che, di riflesso producono occupazione, ha accolto, con delibera n. 280 del 5/11/02, tale richiesta provvedendo all'istituzione del servizio stesso e affidando la gestione del servizio al Consorzio Trasporti Pubblici S.p.a.

Il servizio è a totale carico della Società Edison S.p.a.

La presente Convenzione determina le condizioni, i termini, le modalità di espletamento del servizio stesso.

Sesto San Giovanni, 28/5/03

IL DIRETTORE

Dott. Massimo Piamonte

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI E LA
SOCIETA' EDISON S.P.A. PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI DI
TRASPORTO FINALIZZATI**

tra

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI con sede in Sesto San Giovanni, Via Puricelli Guerra n. 24, codice fiscale 02253930156, partita IVA 00732210968, rappresentato da Dott. Massimo Piamonte, nato a Palermo il 7/3/1943, nella sua qualità di Direttore del Settore Affari Istituzionali, autorizzato con delibera;

(di seguito: "**COMUNE** ")

EDISON S.p.A. con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, capitale sociale € 2.960.329.692 i.v., codice fiscale e Registro Imprese di Milano 00168420396, rappresentata dall'Ing. _____, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante, munito di ogni necessario potere;

(di seguito: "**EDISON**")

(di seguito, in caso di riferimento congiunto ad EDISON e COMUNE:

"PARTI")

premesso che

- EDISON, nell'ambito di un proprio piano strategico di sviluppo aziendale, ha avviato un programma di valorizzazione dell'insediamento di Sesto San Giovanni, Viale Italia 590/592, realizzandovi nuovi uffici destinati alla gestione delle proprie attività e trasferendo presso questi uffici personale già impiegato in altre sedi;
- EDISON ha necessità di organizzare un servizio di trasporto al fine di

consentire il raggiungimento da parte del personale distaccato presso gli uffici della nuova sede e che pertanto con nota del 30/10/02 ha chiesto al Comune di Sesto San Giovanni la possibilità di istituire con decorrenza 1/12/02 un servizio dedicato al trasporto dei dipendenti Edison S.p.a. e Società collegate;

- il COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI nell'ambito della propria politica tesa a favorire lo sviluppo e l'insediamento sul territorio di nuove attività imprenditoriali che, di riflesso producono occupazione, ha ritenuto, con delibera n. 280 del 5/11/02, di accogliere tale richiesta provvedendo all'istituzione del servizio;

- è intenzione delle PARTI determinare con la presente convenzione le condizioni, i termini e le modalità di espletamento del suddetto servizio;

Tutto ciò premesso, le PARTI,
convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 – Premesse

Le premesse e gli allegati sono parte integrante ed inscindibile della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

Il COMUNE si impegna a fornire ad EDISON il servizio di trasporto (di seguito il "Servizio") dei dipendenti, consulenti e collaboratori del Gruppo Edison S.p.A. o di società collegate ad EDISON con personale distaccato presso gli uffici di Sesto San Giovanni.

Detto Servizio sarà organizzato dal COMUNE tramite la Società Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A. (di seguito il "Consorzio") che gestisce i servizi di trasporto per conto del COMUNE in forza della delibera___del___.

EDISON autorizza fin d'ora espressamente il Consorzio ad avvalersi per l'espletamento del Servizio dell'opera di società di comprovata competenza ed affidabilità e con le quali il Consorzio ha stipulato o stipulerà idonei contratti

scritti di appalto dai quali risulti che la prestazione del Servizio deriva dall'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 3 – Modalità di svolgimento del Servizio

Il Servizio verrà espletato con le modalità (percorsi, fasce orarie e frequenza) indicate nell'Allegato DOCUMENTO 1 che, sottoscritto dalle PARTI, costituisce elemento integrante ed inscindibile della presente Convenzione.

Art. 4. – Corrispettivo e modalità di pagamento

4.1 Nell'allegato DOCUMENTO 2, che sottoscritto dalle Parti costituisce elemento integrante ed inscindibile della presente Convenzione, è indicato l'importo, al netto dell'IVA, convenuto quale corrispettivo totale per tipologie di Servizio, percorso e fasce orarie. Tali corrispettivi si intendono stabiliti per la durata della presente Convenzione.

4.2 Il COMUNE con cadenza trimestrale provvederà a fatturare ad EDISON il corrispettivo maturato nel periodo di riferimento ai sensi del DOCUMENTO 2. La relativa fattura sarà liquidata da EDISON entro la fine del mese successivo a quello di ricevimento della fattura stessa.

4.3 Per la prima annualità di efficacia temporale della presente Convenzione, il corrispettivo per il Servizio svolto tra l'1.12.2002 e la data di sottoscrizione della medesima, sarà fatturato e liquidato in un'unica soluzione a titolo di conguaglio, tenuto conto di eventuali fatturazioni già emesse e/o di anticipazioni già effettuate.

Art. 5 – Altri servizi a richiesta

Nel caso in cui EDISON intenda ottenere dal COMUNE la prestazione del servizio di trasporto con modalità diverse o ulteriori rispetto a quelle previste dall'Allegato DOCUMENTO 1, EDISON ne farà espressa richiesta scritta al COMUNE e le PARTI provvederanno a modificare il DOCUMENTO 1 e, ove necessario il DOCUMENTO 2, sulla base di condizioni e termini che dovranno essere concordati per iscritto dalle PARTI. Tali modifiche e/o integrazioni degli Allegati alla presente Convenzione dovranno essere

effettuate sotto forma di scambio di corrispondenza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata a mezzo fax.

Art. 6 – Durata

La presente Convenzione ha durata annuale, corrispondente con l'anno solare, tacitamente rinnovabile per successivi periodi di 1 (uno) anno, salvo disdetta da inviarsi da una delle PARTI all'altra, mediante raccomandata a.r. con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza di ciascuna annualità.

Art. 7 – Garanzie e responsabilità

7.1 Il COMUNE assume l'integrale responsabilità per il Servizio reso ad EDISON ai sensi della presente Convenzione.

7.2 Qualora durante il periodo di efficacia temporale della presente Convenzione vengano riscontrati da EDISON errori, vizi, difetti o ritardi nella prestazione del Servizio erogato, tali da costituire inadempimento della presente Convenzione, EDISON li comunicherà al COMUNE e per conoscenza al Consorzio stesso, affinché il COMUNE, a propria cura e spese, provveda a rimediare a tali inadempimenti.

7.3 Ferma restando la garanzia di cui al precedente comma 7.1, il COMUNE sarà altresì responsabile dei danni che dall'esecuzione del Servizio erogato dovessero derivare ad EDISON, alle cose ed al personale di quest'ultima, o a qualsiasi terzo, per colpa, negligenza, errori, omissioni, inadempimento, ritardo, inefficienza, inosservanza di norme e regolamenti nonché regole di buona tecnica.

7.4 Il COMUNE, ferma restando la responsabilità di cui al precedente comma 7.1, si impegna a far sì che i soggetti di cui il Consorzio potrà avvalersi per l'erogazione del Servizio ai sensi del precedente articolo 2, dispongano o comunque stipulino idonee polizze assicurative con primarie compagnie di assicurazione per la copertura dei rischi connessi al Servizio e, in particolare, per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dai trasportati. Dette

polizze dovranno considerare i trasportati quali terzi ai fini della responsabilità civile.

Art. 8 – Esclusiva

8.1 Il Servizio sarà prestato in via esclusiva ad EDISON per il trasporto di dipendenti, consulenti e collaboratori del Gruppo Edison S.p.A. o di società collegate ad EDISON con personale distaccato presso gli uffici di Sesto San Giovanni.

8.2 Qualora il COMUNE intendesse fornire il medesimo Servizio anche a soggetti diversi rispetto a quelli indicati nel comma precedente, e ciò fosse possibile nel rispetto degli impegni assunti con la presente Convenzione, il COMUNE provvederà ad informare previamente EDISON la quale dovrà prestare il proprio assenso e, conseguentemente, le PARTI provvederanno, per quanto necessario, a modificare la presente Convenzione ed i suoi allegati.

Art. 9 –Rinvio normativo

Tutte le attività e le prestazioni relative al Servizio, ove non diversamente disposto, saranno svolte in conformità alle norme del codice civile che disciplinano l'appalto e il trasporto.

Art. 10 - Modifiche e comunicazioni

10.1 Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere formulate consensualmente tra le PARTI e dovranno risultare per iscritto.

Tutte le comunicazioni tra EDISON, il COMUNE ed il Consorzio richieste o previste dalla presente Convenzione per l'esecuzione del Servizio saranno effettuate e scambiate tra queste parti a mezzo telefax, salvo diversa espressa indicazione contenuta negli articoli che precedono.

10.2 Qualora, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, intervenissero modificazioni rilevanti della legislazione regionale, nazionale e/o comunitaria o deliberazioni della Regione Lombardia che incidessero sul contenuto della presente Convenzione e sugli interessi

delle PARTI, queste ultime provvederanno a modificare, se necessario e in quanto possibile, i reciproci impegni assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 12 – Foro Competente

Ogni eventuale controversia relativa alla presente Convenzione in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione ed in generale relativa alle obbligazioni in esso previste, una volta esperiti senza esito tutti i tentativi di soluzione amichevole che le PARTI si impegnano comunque a ricercare in via prioritaria, sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Monza.

Art. 13 - Registrazione

Le parti si danno reciprocamente atto che il corrispettivo previsto dal precedente articolo 4, in quanto soggetto ad IVA ai sensi degli art. 5 e 4 del DPR n. 131 del 26.4.86 e successive modifiche ed integrazioni, comporta la registrazione a tassa fissa della presente Convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è il risultato di una libera negoziazione fra le stesse.

Sesto San Giovanni, 2003

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

EDISON S.p.A.

ALLEGATI:

Documento 1 – Modalità di svolgimento del Servizio

Documento 2 – Corrispettivi per la prestazione del Servizio

**Allegato alla Convenzione tra Edison S.p.A. e il Comune di Sesto San
Giovanni
Documento 1**

Modalità di svolgimento del Servizio

Il Servizio di trasporto si intende suddiviso in 2 tipologie:

- **Servizio Standard**
- **Servizi a Richiesta**

Servizio Standard :

Si intende il Servizio così come usualmente fornito durante le giornate lavorative. Il Servizio potrà essere ridotto o sospeso durante i periodi di chiusura aziendale di EDISON o in altri periodi che saranno comunicati da quest'ultima al Consorzio e, per conoscenza al COMUNE, con un preavviso di almeno 10 giorni.

Punti di raccolta:

- | | |
|---------------------|--|
| - "Stazione Sesto": | Stazione FF.SS. di Sesto San Giovanni, Via Gramsci |
| - "Sesto Marelli": | Stazione Metropolitana "Sesto Marelli", Viale Italia |
| - "Sede Edison": | Viale Italia, 590 |
| - "Mensa": | Via Ariosto, 24 |

Tratte:

- | | | |
|---------------------|-----------------|---------------|
| 1) "Stazione Sesto" | – "Sede Edison" | (e viceversa) |
| 2) "Sesto Marelli" | – "Sede Edison" | (e viceversa) |
| 3) "Sede Edison" | – "Mensa" | (e viceversa) |

Fasce orarie del Servizio:

- | | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| a) lunedì – giovedì | 07.30 – 09.30 | 16.00 – 19.00 |
| Tratte 1-2 | | |
| b) venerdì | 07.30 – 09.30 | 15.15 – 18.45 |
| Tratte 1-2 | | |
| c) lunedì-venerdì | 12.30 – 14.30 | |
| Tratta 3 | | |

Frequenza del Servizio

Prelievo presso il punto di raccolta ogni 10 minuti, su tutte le Tratte.

Automezzi impiegati

I mezzi utilizzati per l'erogazione del Servizio sono autobus tipo urbano da 30 e/o da 50 posti, modulando l'utilizzo nel seguente modo:

- | | |
|----------------|---|
| Tratte 1 e 2 : | 3 autobus urbani con capienza di 30 o 50 posti. |
| Tratta 3: | 2 autobus urbano con capienza di 30 o 50 posti. |

Servizi a Richiesta:

Si tratta di modalità di servizio atte a garantire il trasporto agli utenti anche in situazioni che per la loro peculiarità non è possibile far rientrare nella definizione di Servizio Standard (ad esempio in caso di variazioni dell'orario di lavoro in occasione di scioperi o di particolari eventi aziendali). Tali servizi sono da intendersi a carattere saltuario e comunque per periodi di tempo non superiori ai 10 giorni lavorativi consecutivi. Tali servizi verranno richiesti da EDISON con un preavviso minimo di 2 giorni lavorativi.

In particolare si definiscono le seguenti tipologie di servizi a richiesta:

- a) Modifica delle Fasce Orarie di fornitura del Servizio a parità di durata oraria di fornitura del Servizio e di numero dei mezzi utilizzati
- b) Utilizzo di un numero di veicoli maggiore di quanto previsto dal Servizio Standard a parità di fascia oraria e durata oraria del Servizio
- c) Variazione nella durata oraria di fornitura del Servizio
- d) Altre tipologie di servizi a richiesta di EDISON (modifica di punto di prelievo, aggiunta di ulteriore fascia oraria, etc.).

Allegato alla Convenzione tra Edison S.p.A. e il Comune di Sesto San Giovanni

Documento 2

Corrispettivi Economici per la prestazione del Servizio**Corrispettivi unitari Servizio Standard:**

Tratte 1 e 2 per le fasce orarie A e B: € 250 (duecentocinquanta) per mezzo/giorno

Tratta 3 per la fascia oraria C: € 87,5 (ottantasette virgola cinque) per mezzo/giorno

Tali corrispettivi sono gli stessi indifferentemente dalla tipologia e capienza degli autobus utilizzati per l'erogazione del Servizio.

Corrispettivi servizi a richiesta:

I servizi a richiesta delle tipologie "A" e "B" mantengono gli stessi corrispettivi unitari stabiliti per l'equivalente Servizio Standard.

I corrispettivi unitari delle altre tipologie di servizi a richiesta sono determinati dalle parti sulla base di contrattazione effettuata di volta in volta tra le Parti.

NOTA

Il costo è stato aggiornato a decorrere dal 17 febbraio 2003 a seguito dell'ampliamento delle fasce orario di servizio richieste da Edison con fax del

11/02/03 e confermata dal Consorzio con fax del 12/02/03 indirizzato anche al Settore Affari Istituzionali del Comune.